

COMUNE DI VALLEDORIA

PROVINCIA DI SASSARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 07	OGGETTO: PARERE SULLA INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019 E FABBISOGNO ANNUALE 2017- DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 118/2016
Data 29/03/2017	

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Marzo , il sottoscritto organo di revisione economico-finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:: "INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019 E FABBISOGNO ANNUALE 2017- DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 118/2016

Considerata la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale definito dal D. Lgs. 165/2011, dalla L. 44/2011 e dal D. Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- a) l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*
- b) l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- c) l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Vista la nota n. 1932/2017 del 23/02/2017 con la quale il responsabile dell'area Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata settore Tecnico-Urbanistica richiede l' attivazione di contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 36, 2° comma D.L.gs. n° 267/2000 che dispone : *Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui all'[articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003](#), e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro,*

nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'[articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. (comma modificato dall'art. 17, comma 26, legge n. 102 del 2009, poi dall'art. 4, comma 1, legge n. 125 del 2013).

Atteso che ricorrono le esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale per attivare forme contrattuali flessibili di assunzione;

Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare l'art. 1, comma n. 557, della [legge 296/2006](#), per come modificato da ultimo dal [D.L. n. 90/2014](#) e dalla legge n. 208/2015 il quale dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013 e non possono per gli anni 2016, 2017 e 2018 effettuare assunzioni a tempo indeterminato per una spesa superiore al 25% di quella per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente; nonché che si possono utilizzare le quote destinabili a nuove assunzioni delle cessazioni del triennio 2012/2014 non utilizzate a tale fine e che tali risorse possono essere destinate ad assunzioni con procedure ordinarie (deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015) per le capacità assunzionali del 2013 e del 2014;

Richiamata la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 479 della Legge n° 232/2016 (Legge di stabilità 2017), che dispone : per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che, per consolidata espressione delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;

Dato atto, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell'atto di adozione programmatico

per il triennio 2017-2018, nonché per il piano annuale di assunzioni dell'anno 2017 di questa Amministrazione comunale:

_che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2016, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011- 2013, come da **allegato "A"** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

_che questa Amministrazione assolve agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3 della L. 12.03.1999, n. 68;

Dato atto che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 11 agosto 2014, n. 114:

- ha abrogato le disposizioni normative che consentivano il trattenimento in servizio dei dipendenti che

avessero raggiunto i requisiti per il pensionamento, facendo salvi i trattenimenti in servizio in essere fino al 31 ottobre 2014 o a loro naturale scadenza se anteriore;

- ha dato la facoltà agli enti di azionare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei

dipendenti che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento;

Atteso che nel corso del 2016 non si sono verificate cessazioni dal servizio ;

Visti i budget disponibili di spesa per il personale cessato nel periodo 2011/2013, 2014, 2015, 2016;

Ritenuto accogliere la richiesta inoltrata dal Responsabile dell'area Tecnica Urbanistica Edilizia privata con nota prot. n° 1932/2017 del 23/02/2017

Visto l'articolo 9 comma 28 del [D.L. n. 78/2010](#) nel testo modificato dalle leggi n. [183/2011](#) e dalla legge di conversione del [D.L. n. 216/2011](#);

Visto il tetto di spesa per le assunzioni flessibili fissato dal [D.L. n. 90/2014](#), per come interpretato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. [2/2015](#), nel tetto della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 per gli enti locali che hanno rispettato il tetto alla spesa del personale, tetto che lo stesso provvedimento ha fissato a partire dal 2014 nella spesa media del personale del triennio 2011/2013;

Considerato che l'ente intende utilizzare tale tetto in modo unitario per tutte le forme di assunzioni flessibili, senza operare alcuna distinzione tra le singole forme;

Assunta l'indicazione ivi contenuta che queste disposizioni valgono come norma di principio per gli enti locali;

Considerata la necessità di rispettare i vincoli complessivi dettati dalla citata disposizione e, nel contempo, per quanto possibile, di non comprimere l'autonomia dell'amministrazione;

Assunto che non vi sono limiti specifici alla spesa per le assunzioni flessibili, salva la necessità del rispetto del tetto complessivo alla spesa del personale e il rispetto del pareggio di bilancio, nonché il non superamento del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente rispetto all'analogo rapporto registrato nel triennio 2011/2013;

Considerato che, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 36 del [D.Lgs. n. 165/2001](#), le assunzioni flessibili devono essere limitate solamente alla necessità di fare fronte ad esigenze di carattere straordinario e limitato nel tempo;

Assunto che, sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 81/2015, il tetto delle proroghe alle assunzioni flessibili è di 5 nel rispetto della durata massima di 36 mesi (comprensivo anche degli eventuali rinnovi) e che esse non devono superare il 20% del personale in servizio a tempo indeterminato;

Visto l'art. 36, 2° comma del D.Lgs. n° 165/2001, che disciplina l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che secondo il disposto dell'art. 11, comma 4 bis introdotto dalla L. 11/08/2014 n. 144 di conversione del D. L. 24/06/2014 n. 90, all'articolo 9, comma 28, del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla

L. 30/07/2010, n. 122, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276." è inserito il seguente periodo: *"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*.

Visto il parere della Corte dei Conti Sez. Puglia n° 174/2014 che osserva che immediatamente dopo il periodo introdotto dalla novella legislativa recata dalla L. n. 144/2014 in sede di conversione del D. L. n.90/2014 e diretta ad escludere le limitazioni dell'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010 per gli enti che hanno osservato le disposizioni dei commi 557 e 562 dell'art. 1, della L. n. 296/2006, permane comunque la vigenza del seguente disposto normativo: *"resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"*.

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."*;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla programmazione del fabbisogno di personale ed al piano assunzionale oggetto della presente deliberazione, espresso dal Revisore Unico dei Conti, previo accertamento delle condizioni previste dal comma 8 dell'art. 19 della L. 448/2001, agli atti d'ufficio.

Acquisiti preventivamente i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.L.gs. n° 267/2000:

Acquisita la certificazione del Responsabile dell'area economico finanziaria sul rispetto dei limiti finanziari imposti dalla vigente normativa in materia di assunzioni degli Enti Locali

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

Verificato che il Comune di Valledoria non ha, alla data odierna, in servizio dipendenti a tempo indeterminato che, nel corso dell'anno 2016, raggiungano il 65° anno di età e che abbiano, precedentemente

al 1° dicembre 2011, maturato il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, come risulta da apposita attestazione del Responsabile del Servizio Personale, agli atti dell'Amministrazione;

Ritenuto pertanto integrare con la presente il PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019 E FABBISOGNO ANNUALE 2017;

Dato atto

altresì che della presente modifica ed integrazione al Piano triennale delle assunzioni 2017-2019 – Piano occupazionale 2017 verrà data apposita informazione alle RR.SS.UU. di Ente;

Di prevedere pertanto nell'anno 2017 l'attivazione di un contratto di lavoro flessibile n° 1 figura professionale Istruttore tecnico presso area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata per n° 25 ore settimana e per un periodo presunto di mesi 8 ;

Di confermare per quanto non integrato con il presente atto quanto disposto con la deliberazione della Giunta Comunale n° 118 /2016;

Di dare atto che a seguito dell'integrazione il fabbisogno di personale a tempo determinato annualità 2017 viene così definito :

Assunzioni a tempo determinato e mobilità interna

→Area Servizi Generali

- Attivazione istituto della mobilità interna per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo cat. B3 part time 25/ore settimana a tempo indeterminato (intervento già previsto per annualità 2016 ed in corso di definizione)

→Area Vigilanza – Servizio gestito in forma associata

- Assunzione straordinaria a tempo pieno e determinato di n° 6 agenti di polizia locale per 3 mesi (periodo stagionale estivo), le cui procedure di assunzione e spesa sono imputabili alla gestione associata del servizio;

→Area politiche sociali

- Prosecuzione n° 1 contratto a tempo determinato ex art. 110, 1° comma D.L.gs. n° 267/2000 – Responsabile area dal 02.06.2016 e fino alla scadenza mandato sindaco

→Area tecnica urbanistica edilizia privata

-Attivazione di un contratto di lavoro flessibile n° 1 figura professionale Istruttore tecnico presso area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata per n° 25 ore settimana e per un periodo presunto di mesi 8 ;

Acquisita

la certificazione del Responsabile dell-area economico finanziaria sul rispetto dei limiti finanziari imposti dalla vigente normativa in materia di assunzioni degli Enti Locali

Il revisore

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

La seduta si è conclusa alle ore 11:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Roberto Putzu